HISCOX

Lokky FLEX by Hiscox

Copertura assicurativa per freelance
e professioni non regolamentate



La documentazione contrattuale contiene:

- **DIP e DIP Aggiuntivo**
- **Condizioni di Assicurazione e Glossario**
- **Informativa Privacy**

Il contraente deve ricevere il Set Informativo prima della sottoscrizione.

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione.

Questo contratto è stato redatto sulla base delle Linee Guida per la semplificazione dei contratti assicurativi del Tavolo Tecnico ANIA, Associazione dei Consumatori, Associazioni degli Intermediari.

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale

DIP - Documento informativo dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HISCOX S.A. con sede nella Repubblica di Irlanda, iscritta al n. II.01581, Elenco II dell'Albo Imprese IVASS – codice impresa: 40880

Prodotto: Lokky Flex

Data edizione 28/07/2026 – Ultimo aggiornamento disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei Professionisti per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti dall'attività professionale svolta.

Che cosa è assicurato

✓ La **Responsabilità Civile Professionale** per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti dall'attività professionale svolta. La copertura include anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi per fatti colposi o dolosi commessi da collaboratori e/o sub-appaltatori a cui l'assicurato ha affidato un incarico e siano sottoposti alla sua supervisione.

Oltre alla copertura base della Responsabilità Civile Professionale, è possibile aggiungere le seguenti **estensioni opzionali**:

- **Estensione "Danni a cose e persone"**
  È assicurata la Responsabilità Civile per danni materiali cagionati a cose o persone derivanti da un fatto dannoso conseguente e correlato allo svolgimento dell'attività professionale svolta.
- **Estensione "USA e Canada"**
  È assicurata la Responsabilità Civile per danni arrecati a terzi derivanti da fatti dannosi relativi all'attività professionale svolta negli USA e in Canada.
- **Estensione "Violazione della proprietà intellettuale"**
  È assicurata la Responsabilità Civile per danni arrecati a terzi per violazione, uso, appropriazione indebita o divulgazione di brevetti e/o di segreti industriali oppure per violazione di diritti di proprietà intellettuale (inclusi diritti d'autore, diritti di registrazione di marchi, diritti morali o vendita di prodotti contraffatti).

Oltre alla copertura base della Responsabilità Civile Professionale ed alle relative estensioni opzionali, è possibile aggiungere le seguenti coperture opzionali

- **Responsabilità Civile Terzi (RCT)/Operatori (RCO)**
- **Dispositivi Portatili**

Le coperture e le estensioni sono prestate entro i massimali selezionati durante la compilazione del modulo di proposta e riportati nel certificato di polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni:

RC PROFESSIONALE - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:

- x dolo dell'assicurato;
- x attività di investimento o consulenza diretta all'investimento di risorse economiche, incluse attività di gestione o amministrazione di schemi pensionistici o fondi fiduciari;
- x da attività che, per essere praticate, necessitano di apposita iscrizione ad un albo professionale ed anche di apposita copertura obbligatoria di Responsabilità Civile Professionale;
- x perizie o valutazione di beni materiali ai fini dell'ottenimento di un prestito, mutuo o finanziamento o di qualsiasi lavoro di costruzione o di montaggio;
- x operazioni di vendita, acquisto o negoziazione di azioni, quote, titoli ed anche dall'uso improprio di informazioni ad essi relative nonché qualsiasi violazione di leggi o regolamenti relativi a tali attività;
- x responsabilità per violazione di leggi o regolamenti in materia fiscale, concorrenza, restrizione del commercio o antitrust;
- x inquinamento o contaminazione inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumori, campi elettromagnetici, radiazioni, onde radio, pirite, mica o muffa;
- x pubblicazione di videogiochi, inclusi quelli online, così come la pubblicazione di applicazioni per dispositivi mobili;
- x effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- x perdita o alterazione di qualsiasi dato conservato elettronicamente;
- x fornitura, produzione, vendita, installazione o manutenzione di qualsiasi prodotto;
- x circostanze o fatti già noti al contraente o all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati ad un precedente assicuratore;
- x qualsiasi guasto di qualsiasi strumento (compresi hardware o software) che non riesca a riconoscere correttamente una data o che non riesca ad elaborare dei dati o a funzionare correttamente a causa del mancato riconoscimento di una data;
- x guerra, terrorismo, rischi nucleari, rischi legati all'amianto.

Ci sono limiti di copertura?

! Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:
- il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell'assicurato e/o dei suoi collaboratori e qualsiasi altro familiare che risieda con l'assicurato e/o con i suoi collaboratori;
- le imprese di cui l'assicurato sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare o socio di maggioranza;
- qualunque soggetto che detenga una partecipazione diretta o indiretta nel capitale del contraente e/o dell'assicurato, nei casi in cui questi siano persone giuridiche.

! Nel certificato di polizza e nelle condizioni di assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di risarcimento previsti dall'assicurazione.

! Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, qualora i costi di difesa sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'assicurato superino il massimale di polizza, gli stessi vengono ripartiti fra la compagnia e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917 del c. c.

! La compagnia non riconosce i costi di difesa sostenuti dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

! La compagnia non presta alcuna copertura, non paga sinistri né fornisce qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tali coperture, risarcimenti o prestazioni possano esporre la compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale in tutto il mondo con l'esclusione di USA e Canada, a meno che non sia stata selezionata l'estensione "USA e Canada" (in tal caso la copertura è estesa anche a tali stati).

Che obblighi ho?

All'inizio del contratto: il contraente e l'assicurato hanno il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto: il contraente e l'assicurato devono comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c. c. Deve inoltre comunicare eventuali mutamenti del rischio, sia in aumento che in diminuzione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare l'inoperatività della polizza.

In caso di sinistro: il contraente o l'assicurato devono darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta.

Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere integralmente pagati in via anticipata ed incassati dalla compagnia ai fini dell'emissione della polizza e della efficacia dell'assicurazione. Il premio è comprensivo di imposte. Anche le integrazioni dovute per l'aumento del massimale o l'acquisto di estensioni/coperture in corso di contratto dovranno essere versate in via anticipata ai fini dell'efficacia dell'aumento del massimale o dell'estensione.
Se il contraente non paga il premio o le rate di premio dovute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c.
Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario oppure carta di credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con tacito rinnovo o senza.
L'assicurazione opera dalla data di pagamento del premio (o rata di premio) e, se viene stipulata nella forma con tacito rinnovo, si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno (e così successivamente di anno in anno) sino a quando non venga esercitata disdetta. Se invece è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

Come posso disdire la polizza?

Se la polizza è stata stipulata nella forma con tacito rinnovo il contraente, con almeno 30 giorni di anticipo dalla scadenza dell'assicurazione, può esercitare la disdetta tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo **customerrelations.ireland@hiscox.com** oppure tramite raccomandata a/r all'indirizzo *The Observatory 7-11, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42 - Irlanda*.
In alternativa la disdetta potrà essere inviata all'intermediario indicato in polizza il quale, sotto la sua responsabilità, ne curerà l'inoltro alla compagnia. La disdetta sarà efficace a far data dal momento della sua ricezione (da parte della compagnia o, se ricevuta in momento precedente, dall'intermediario), determinando la cessazione degli effetti dell'assicurazione a partire dalla data di scadenza successiva alla ricezione della comunicazione stessa.
Inoltre, entro 14 giorni a far data dal momento di perfezionamento della polizza, il contraente potrà esercitare il diritto di ripensamento, inviando la relativa dichiarazione agli stessi recapiti sopra indicati e sarà efficace a far data dal momento della sua ricezione (da parte della compagnia o, se ricevuta in momento precedente, dall'intermediario), determinando la cessazione immediata degli effetti dell'assicurazione.

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale

DIP Aggiuntivo - Documento informativo aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: HISCOX S.A. con sede nella Repubblica di Irlanda, iscritta al n. II.01581, Elenco II dell'Albo Imprese IVASS – codice impresa: 40880

Prodotto: Lokky Flex

Data edizione 28/07/2026 – Ultimo aggiornamento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Hiscox Ltd, società costituita alle Bermuda e quotata alla Borsa di Londra, che detiene il 100% del capitale ordinario di Hiscox S.A. con sede Chesney House, 96 Pitts Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda; e-mail: **enquiry@hiscox.com**; tel. +1 441 278 8300.

Il contratto sarà concluso con Hiscox S.A., con sede in The Observatory 7-11, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42 – Repubblica di Irlanda; sito **www.hiscox.ie**; e-mail: **customerrelations.ireland@hiscox.com**; tel. +353 (0) 1 2381810. Hiscox S.A. opera in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi ed è iscritta con il n. II.01581 nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto presso l'IVASS, con codice impresa 40880 ed assoggettata alla Vigilanza da parte dell'*Irish Financial Services Regulatory Authority*.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile risulta che il patrimonio netto è pari a 184,3 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 126,7 milioni di Euro e le riserve patrimoniali totali sono pari a 853,4 milioni di Euro.

Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2023, disponibile sul sito internet *https://www.hiscox.lu/document-centre* risulta che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 87 milioni di Euro;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a 39 milioni di Euro;
- i fondi ammissibili a loro copertura sono pari a 120 milioni di Euro;
- il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 138%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
Copertura Responsabilità Civile Professionale	Per quanto riguarda la copertura Responsabilità Civile Professionale, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Opzioni con Pagamento di un Premio Aggiuntivo	
Copertura Responsabilità Civile Professionale - Estensione "Danni a cose e persone"	Se è stato corrisposto il relativo premio, la garanzia Responsabilità Civile Professionale copre anche i danni materiali cagionati a cose o persone derivanti da un fatto dannoso conseguente e correlato allo svolgimento dell'attività professionale.
Copertura Responsabilità Civile Professionale - Estensione "USA e Canada"	Se è stato corrisposto il relativo premio, la copertura Responsabilità Civile Professionale copre anche le richieste di risarcimento derivanti da fatti dannosi commessi negli USA e in Canada. Inoltre, la presente copertura si intende automaticamente estesa alle coperture RCT/O e Dispositivi Portatili se operanti
Copertura Responsabilità Civile Professionale - Estensione "Violazione della proprietà intellettuale"	Se è stato corrisposto il relativo premio, la copertura Responsabilità Civile Professionale copre anche le richieste di risarcimento derivanti da fatti dannosi causati da violazione, uso, appropriazione indebita o divulgazione di brevetti e/o di segreti industriali con un massimale per sinistro e per anno pari a € 100.000. In aggiunta, sono coperte le richieste di risarcimento derivanti da violazione di diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi diritti d'autore, diritti di registrazione di marchi, diritti morali o vendita di prodotti contraffatti).

Copertura Responsabilità Civile Terzi (RCT)	Se è stato corrisposto il relativo premio, la copertura RCT tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per morte e lesioni personali oltre che per distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento dell'attività professionale.
Copertura Responsabilità Civile Operatori (RCO)	Se è stato corrisposto il relativo premio, la copertura RCO tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali sofferti dai dipendenti dell'assicurato a seguito di un infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.
Copertura Dispositivi Portatili	Se è stato corrisposto il relativo premio la copertura Dispositivi Portatili tiene indenne l'assicurato dai danni materiali accidentali che colpiscano i dispositivi portatili utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni dell'Estensione "Stati Uniti e Canada"	Di seguito sono riportate le principali esclusioni: • violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. 18 USC, sezioni 1961 e ss., successive modifiche e integrazioni nonché relative norme di attuazione; • violazione del Securities Act del 1933 o del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché: i) delle norme o dei regolamenti emanati dalla Securities Exchange Commission ai sensi di anche una sola di tali leggi; ii) del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (e relative norme di attuazione); iii) Leggi o Regolamenti emanati da altri Stati Sovrani in analoga materia o, comunque, disposizioni relative a negoziazioni relative a strumenti finanziari e valori mobiliari; • violazione dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione o di Leggi o Regolamenti emanati da altri Stati Sovrani in analoghe materie; • violazione di qualsiasi regolamento statale o federale, quali - in via esemplificativa ma non esaustiva - disposizioni e regolamenti promulgati dalla Federal Trade Commission, dalla Federal Communications Commission o dalla Securities and Exchange Commission; • trasgressione delle disposizioni normative pronunciate in materia di uso, vendita, commercializzazione, produzione, spaccio, consegna, trasporto o possesso di sostanze o prodotti oppioidi, loro derivati ed oppiacei in generale; • richieste di risarcimento derivanti - direttamente o indirettamente - da fatti dannosi commessi negli USA oppure in Canada in relazione a: a) pratiche commerciali realizzate attraverso pubblicazione o trasmissione di comunicazioni di natura commerciale dirette a pubblicizzare, presso la generalità dei consumatori o specifici segmenti di clientela, i prodotti e/o i servizi relativi all'attività del contraente e/o dell'assicurato attraverso la diffusione di informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, tali da - in qualsiasi modo, anche per effetto della loro presentazione complessiva - indurre o potenzialmente indurre in errore il consumatore medio portandolo ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso; b) utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (e quindi attuate mediante telefono, telefax, e-mail o altri strumenti elettronici), in assenza di previo consenso del consumatore o - comunque - in violazione delle relative norme di Legge, Regolamenti o Codici di Condotta; c) illecita acquisizione, utilizzo, divulgazione, raccolta o diffusione (anche derivante da carente custodia di: i) qualsiasi informazione di identificazione personale che non sia già pubblica; ii) informazioni riservate sotto la cura, custodia o controllo dell'assicurato; d) violazione di qualsiasi legge in materia di privacy o di protezione dei dati personali finalizzate a tutelare i consumatori dall'uso, dalla raccolta o dalla divulgazione di qualsiasi informazione personale o qualsiasi informazione aziendale riservata; e) arricchimento senza causa nonché profitti o vantaggi economici conseguiti in violazione di disposizioni di Legge e Regolamenti. f) danni punitivi o condanne di natura esemplare, ivi comprese pronunce di condanna al risarcimento irrogate da Enti federali, statali o locali degli USA o del Canada; • sanzioni di natura penale, civile e amministrativa, ivi comprese sanzioni amministrative di natura pecuniaria, multe, ammende, spese accessorie all'esecuzione di pronunce di condanna nonché sequestro di beni e/o utili.
Esclusioni della copertura Responsabilità Civile Terzi (RCT)	Di seguito sono riportate le principali esclusioni: • qualsiasi lavoro manuale, diverso dall'installazione di apparecchiature informatiche, che implichi l'uso di strumenti manuali, macchinari industriali, il funzionamento di impianti mobili e/o il sollevamento di oggetti di peso superiore a 15 kg; • distruzione, perdita o danneggiamento di beni di proprietà dell'assicurato o che lo stesso abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Questa esclusione non si applica a:

	- veicoli o beni di collaboratori dell'assicurato che, legittimamente, si trovavano nei locali in cui l'assicurato svolge la propria attività; - veicoli o beni di visitatori che, legittimamente, si trovavano nei locali in cui l'assicurato svolge la propria attività; - locali, compreso il loro contenuto, di cui l'assicurato non sia proprietario o non siano da lui stesso affittati ed in cui si trovi temporaneamente a svolgere la propria attività, inclusi i cosiddetti spazi di coworking; • distruzione, perdita o danneggiamento dei locali affittati all'assicurato in cui viene svolta l'attività • attacchi informatici, attività di hacker, comunicazioni di social engineeering o qualsiasi rischio o minaccia derivante dai predetti eventi inclusa qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, contrastare, reagire o in qualsiasi modo correlata a tali eventi; • errori informatici o digitali e trasmissione di virus informatici;
Esclusioni della copertura Responsabilità Civile Operatori (RCO)	Di seguito sono riportate le principali esclusioni: • malattie professionali incluse quelle correlate con l'esposizione a "fumo passivo"; • danni da detenzione o impiego di esplosivi; • danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • danni derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • danni derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri; • danni da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); • azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti; • danni derivanti da fatti di Guerra dichiarata e non, Guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).
Esclusioni della copertura Dispositivi Portatili	Di seguito sono riportate le principali esclusioni: • usura, difetti intrinseci, marciume, funghi, muffe, parassiti, infestazioni o qualsiasi fenomeno che si manifesti gradualmente; • attacchi informatici, errori informatici o digitali, comunicazione social engineering, attività di un hacker; • secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che il danno non sia causato da tempesta o incendio; • erosione costiera, fluviale o innalzamento della falda acquifera; • eventi occorsi a dispositivi portatili posti al di fuori della sede operativa, salvo che i dispositivi portatili siano sotto la custodia o il controllo dell'assicurato oppure si trovino in una camera d'albergo o in una cassaforte chiuse a chiave, o in altri locali analoghi o camere chiusi a chiave; • attività di pulizia, manutenzione o lavorazioni effettuate sui dispositivi portatili; • guasti dei dispositivi portatili; • uso improprio, manutenzione inadeguata o inappropriata, lavorazione difettosa, progettazione difettosa o utilizzo di materiali difettosi; • perdita o alterazione di informazioni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento dei dispositivi portatili;



Ci sono limiti di copertura?

La copertura di Responsabilità Civile Professionale e la copertura di Responsabilità Civile Terzi/Operatori sono prestate con franchigie per sinistro che variano sulla base del fatturato dichiarato:
fatturato fino a € 500.000 – franchigia € 250;
fatturato compreso tra € 500.001 e € 1.000.000 – franchigia € 500;
fatturato compreso tra € 1.000.001 ed € 2.000.000 – franchigia € 750;
fatturato compreso tra € 2.000.001 ed € 5.000.000 – franchigia € 1.000.

Limitatamente alla garanzia RCT/O la franchigia deve intendersi pari ad € 5.000 se selezionata l'estensione USA e Canada indipendentemente dal fatturato dichiarato. La franchigia è valida esclusivamente per USA e Canada.

La copertura Dispositivi Portatili è prestata con una franchigia per sinistro pari a € 350. La copertura è prestata con un limite di indennizzo massimo per singolo oggetto pari a € 10.000.

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa inoltre che:
- la compagnia ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligo, gravante sull'assicurato, di comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la compagnia lo richieda;

- se l'assicurato darà corso ad attività dirette a realizzare una frode a danno della compagnia quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - fornire informazioni false oppure presentare una richiesta di risarcimento fraudolenta, la compagnia non effettuerà alcun pagamento.

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** l'assicurato è obbligato a comunicare alla compagnia, entro cinque giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi fatto dannoso o qualsiasi comunicazione da cui sia presumibile una futura richiesta di risarcimento o contestazione di inadempimento nonché, più in generale, qualsiasi evento o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento o contestazione di inadempimento, con riferimento ai rischi assicurati ai sensi della presente assicurazione. In aggiunta, l'assicurato è obbligato a comunicare alla compagnia, entro cinque giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi fatto dannoso riconducibile alla copertura dispositivi portatili. La denuncia di sinistro deve essere trasmessa tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo claimsita@dwfclaims.com oppure tramite raccomandata a/r all'indirizzo *Via dei Bossi 6, 20121 - Milano, Italia*. In alternativa la denuncia potrà essere inviata all'intermediario indicato in polizza il quale, sotto la sua responsabilità, ne curerà l'inoltro alla compagnia. La denuncia sarà efficace a far data dal momento della sua ricezione da parte della compagnia o da parte dell'intermediario se a lui inviata. Con la denuncia di sinistro l'assicurato dovrà fornire alla compagnia, a proprie spese, la descrizione del fatto contestatogli e delle relative conseguenze (con specificazione di relativi luoghi e date di accadimento), nonché qualsiasi informazione e documento che la compagnia possa ragionevolmente richiedere, fornendo la massima collaborazione.
	Assistenza Diretta / in convenzione: non sono previste prestazioni in Assistenza Diretta o Convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese: non è prevista gestione dei sinistri da parte di imprese assicurative diverse da Hiscox S.A.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 c. c., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c. c., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
Obblighi dell'impresa	La compagnia provvederà al pagamento del risarcimento, nei limiti del massimale indicato nella polizza e con applicazione degli eventuali relativi scoperti e franchigie, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato. In caso di più sinistri riconducibili ad un medesimo evento e/o errore che abbia coinvolto più soggetti danneggiati oppure ad una unica azione od omissione (anche se ripetuta nel tempo oppure realizzata in via continuativa nell'ambito dell'attività), tali sinistri saranno considerati come unico e dunque soggetti ad un unico massimale (con applicazione di relativi scoperti e franchigie). In caso di pluralità di sinistri, il pagamento dei risarcimenti complessivamente liquidati dalla compagnia per tutti i sinistri coperti dall'assicurazione durante il periodo di assicurazione non potrà eccedere il massimale per anno. In caso di pluralità di assicurati, l'importo totale del risarcimento dovuto per l'intero danno verrà corrisposto ad uno solo di essi ai sensi dell'art. 1296 del c. c. con effetto liberatorio nei confronti dei restanti. La compagnia può inoltre assumere - a nome dell'assicurato se e fino a quando ne ha interesse - la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

	Quando e come devo pagare?
Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
Rimborso	La compagnia rimborsa (**al netto delle imposte**) la porzione di premio, calcolata in pro-rata, afferente al periodo che intercorre tra la data di effetto della cessazione del contratto e la scadenza

	annua successiva, laddove la cessazione del contratto avvenga durante un periodo di assicurazione. Ciò con le seguenti eccezioni: • annullamento del contratto per effetto di dichiarazioni inesatte o reticenza, operate con dolo o colpa grave; • dichiarazione di recesso operata dal contraente per effetto della mancata accettazione della eventuale maggiorazione del premio dovuta in occasione del rinnovo dell'assicurazione; • recesso della compagnia a seguito di comunicazione di mutamenti che aggravano il rischio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura Responsabilità Civile Professionale, le estensioni opzionali sottoscritte e le coperture opzionali sottoscritte al momento della stipula dell'assicurazione hanno durata pari a 12 mesi e hanno validità dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio (o rata di premio) è stato pagato oppure hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui il contraente ha pagato il relativo premio (o rata di premio). Se l'assicurazione è stata stipulata senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza indicata nella polizza. Se l'assicurazione è stata stipulata con tacito rinnovo, invece: a) l'assicurato dovrà inviare alla compagnia le informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni di rinnovo entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'assicurazione; b) la compagnia comunicherà all'assicurato le condizioni di rinnovo e, in assenza di disdetta, l'assicurazione si protrarrà di un ulteriore anno; c) in assenza di disdetta, anche in caso di tardivo o mancato invio delle informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni di rinnovo, l'assicurazione si protrarrà di un ulteriore anno ma, in caso di aggravamento del rischio, l'indennizzo potrebbe essere ridotto nella stessa proporzione esistente tra premio pagato e premio dovuto.
Sospensione	Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Hiscox S.A. al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c. Non è prevista la sospensione volontaria.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa assicurazione si rivolge ai professionisti che intendono assicurare i pregiudizi economici connessi alla Responsabilità Civile Professionale derivante dalla propria attività e che possano essere interessati ad ampliare:
- l'estensione territoriale della copertura, comprendendovi fatti verificatisi negli USA e in Canada;
- l'estensione della copertura alle violazioni della proprietà intellettuale
- l'oggetto della copertura aggiungendo le coperture opzionali volte ad assicurare i danni conseguenti a morte o lesioni personali oppure a deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati oltre ai danni a dispositivi portatili



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 31,00% del premio netto

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - Indicazione eventuale del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. I reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati tramite *e-mail* all'indirizzo customerrelations.ireland@hiscox.com La compagnia è obbligata a fornire una risposta al Reclamo, entro 45 giorni dal suo ricevimento.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it. In ogni caso resta salva la facoltà di proporre reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello stato membro di origine di HISCOX S.A., Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay,Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda), tel. +353 (0)1 224 6000, fax +353 (0)1 671 5550, email enquiries@centralbank.ie, info su: https://www.centralbank.ie/

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs. 4.3.2010 n. 28, per come modificato dalla Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante - qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo e la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Nel caso in cui l'assicurato o il contraente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO

HISCOX S.A. (DI SEGUITO "COMPAGNIA") HA REDATTO QUESTO CONTRATTO PERCHÉ SIA FACILMENTE CONSULTABILE E COMPRENSIBILE.

CI SONO PERÒ PAROLE CHE HANNO UN SIGNIFICATO PRECISO (PER QUESTO CONTRATTO E PER LA LEGGE) E SONO UTILIZZATE IN QUESTE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON L'INIZIALE MAIUSCOLA.

IL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE AD UN DETERMINATO TERMINE È INDICATO NELLE DEFINIZIONI RIPORTATE NEL GLOSSARIO.

In questo contratto sono messe in evidenza, come richiesto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7.9.2005, n. 209 e s.m.i.), dalle sue disposizioni di attuazione nonché dalle Linee Guida per la semplificazione dei contratti assicurativi del Tavolo Tecnico ANIA, Associazione dei Consumatori, Associazioni degli Intermediari (secondo quanto previsto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14.3.2018):

- le clausole che indicano decadenze ovvero oneri (e più in generale obblighi di comportamento) a carico del contraente o dell'assicurato;
- nullità;
- esclusioni o limitazioni delle garanzie o di responsabilità;
- condizioni di assicurabilità;
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
- tacita proroga o rinnovo del contratto;
- clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

SOMMARIO

Glossario pag. 3

Norme comuni pag. 10

Copertura Responsabilità Civile Professionale
Cosa è assicurato pag. 16
Cosa non è assicurato pag. 17
Estensioni opzionali copertura Responsabilità Civile Professionale pag. 19
Come è prestata l'assicurazione pag. 21

Copertura Responsabilità Civile Terzi
Cosa è assicurato pag. 22
Cosa non è assicurato pag. 22
Copertura Responsabilità Civile Operatori
Cosa è assicurato pag. 25
Cosa non è assicurato pag. 26
Come è prestata l'assicurazione pag. 26

Copertura Dispositivi Portatili
Cosa è assicurato pag. 27
Cosa non è assicurato pag. 27

Norme che regolano la gestione dei sinistri pag. 29

Contatti pag. 32

Condizioni da approvare specificatamente pag. 33

Glossario

Abuso o Molestia

Abusi fisici o mentali, aggressioni, percosse, molestie, voyeurismo, violazione della privacy, maltrattamenti, ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce

Assicurato

Il soggetto indicato in Polizza ed i suoi Collaboratori, esclusivamente per l'Attività svolta, per conto e nel nome dell'Assicurato stesso.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la copertura prestata con il contratto.

Attacco informatico

Qualsiasi attacco digitale progettato per ottenere l'accesso a, estrarre informazioni da, causare danni a oppure interrompere l'accesso o le operazioni di qualsiasi computer o tecnologia digitale compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- virus;
- ottimizzazione malevola dei motori di ricerca;
- utilizzo doloso di link denominati pay per click link;
- crypto-jacking - utilizzo fraudolento di computer o tecnologie digitali all'insaputa dell'assicurato per la produzione di cryptovaluta;
- attacchi di tipo denial of service o distributed denial of service.

Attività

L'attività professionale svolta dall'Assicurato come indicato in Polizza.

Per le Attività indicate in Polizza di Consulenza Cyber Security, Consulenza per le telecomunicazioni, Gestione delle strutture IT, Project Management IT, Sviluppatore hardware, Sviluppatore software, Consulente Internet è compreso nell'Attività professionale l'utilizzo o lo sviluppo di intelligenza artificiale (IA), inclusi gli agenti IA o la IA generativa.

Circostanza

Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento e/o una Contestazione di Inadempimento nei suoi confronti.

Claims Made

Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia, alle Condizioni di Assicurazione applicabili, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Richiesta di Risarcimento o Contestazione di Inadempimento avanzata da un Terzo e pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Fatto Dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del Periodo di Assicurazione (Periodo di Retroattività), salvo diversa indicazione in Polizza.

Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, tirocinante nello svolgimento dell'Attività indicata in Polizza e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

Compagnia

Hiscox S.A., Compagnia Assicurativa con sede in The Observatory 7-11, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42 - Irlanda, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Comunicazione di Social Engineering

Qualsiasi richiesta - diretta all'Assicurato oppure ad un soggetto da questi incaricato allo svolgimento dell'Attività - da parte di una persona che cerchi impropriamente di ottenere il possesso, l'accesso o il trasferimento a terzi di valuta virtuale, denaro, titoli, dati o proprietà di cui tale persona o terzi non abbiano diritto, laddove tale persona in modo illegittimo:

- impersoni o dichiari di essere un'altra persona che avrebbe legittimamente diritto al possesso o all'accesso o, ancora, ad autorizzare transazioni relative a valuta virtuale, denaro, titoli, dati o proprietà;
- assuma l'identità di un'altra persona, che l'Assicurato oppure un soggetto da questi incaricato allo svolgimento dell'Attività, ritiene ragionevolmente esistente e che sarebbe legittimamente autorizzata al possesso o all'accesso o, ancora, ad autorizzare transazioni in relazione a valuta virtuale, denaro, titoli, dati o proprietà.

Contestazione di Inadempimento

Contestazione rivolta da un cliente dell'Assicurato, che abbia ragionevoli motivi per essere insoddisfatto di un lavoro svolto dall'Assicurato stesso (o che sia stato svolto su mandato dell'Assicurato stesso) e quindi opponga rifiuto di pagare - in tutto o in parte - il corrispettivo dovuto all'Assicurato (ivi compresi gli importi dovuti dall'Assicurato a subappaltatori alla data del rifiuto opposto), minacciando al contempo l'invio di una Richiesta di Risarcimento.

Contraente

Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Compagnia per conto proprio e per conto dell'Assicurato, assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge e in particolare dai disposti dell'art. 1891 del Codice Civile.

Costi di Difesa

Costi, concordati per iscritto tra la Compagnia e l'Assicurato, per resistere a (o definire in via transattiva) Richieste di Risarcimento o Contestazioni di Inadempimento del danno formulate nei confronti dell'Assicurato, oppure per svolgere indagini con riferimento ad esse.

Danni Corporali

Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.

Danni Materiali

Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati.

Danni Punitivi

Importi (ivi comprese multe e/o ammende) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio e, comunque, non risarcitorio.

Dati personali

Qualsiasi informazione inerente a persone fisiche identificabili individualmente, comprese le informazioni che identificano un particolare individuo, gli si riferiscono, lo descrivono, gli sono associabili o potrebbero essergli collegate direttamente o indirettamente.

Tra i dati Personali devono intendersi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni protette dal Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, nonché qualsiasi Legge o Regolamento correlato o successivo che intervenga a disciplinare la materia.

Dispositivi Portatili

Apparecchiature portatili di proprietà dell'Assicurato o di cui ne sia legalmente responsabile, utilizzate per lo svolgimento dell'Attività ivi compresi:

a) computer, laptop e tablet;
b) telefoni cellulari;
c) apparecchiature televisive e foto/audio/video;
d) attrezzi;
e) accessori associati ad uno qualsiasi dei beni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Drone

Qualsiasi veicolo aereo pilotato a distanza e qualsiasi accessorio utilizzato con tale veicolo.

Effetti personali

Articoli indossati, usati o portati con sé dalla persona.

Errore informatico o digitale

Qualsiasi atto, errore, omissione o negligenza derivante da:

- uso, creazione, manipolazione, inserimento, modifica o manutenzione di qualsiasi Tecnologia Informatica o Digitale;
- il costante utilizzo, la manutenzione (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'installazione e l'aggiornamento) o lo sviluppo di qualsiasi Tecnologia Informatica o Digitale.

Fatto Dannoso

Copertura RC Professionale

- Qualsiasi atto commissivo od omissivo (ivi compresi quelli dovuti a negligenza, imprudenza ed imperizia), posto in essere dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività indicata in Polizza;

Copertura RCT/O

- nella RCT l'avvenimento che è causa dei danni lamentati dal terzo in occasione dello svolgimento dell'Attività indicata in Polizza
- nella RCO l'infortunio sul lavoro occorso al collaboratore in occasione dello svolgimento dell'Attività indicata in Polizza

Copertura Dispositivi Portatili

- il danno materiale accidentale accaduto al dispositivo portatile nello svolgimento dell'Attività indicata in Polizza

Franchigia

L'ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia risponde per la parte dell'indennizzo che supera l'ammontare della franchigia, fino a concorrenza del massimale stabilito.

Guasto

La rottura di qualsiasi parte di un'apparecchiatura o di un computer che rende tali apparecchiature o computer inutilizzabili a causa di:

- guasto elettrico o meccanico, compresa la rottura o lo scoppio;
- corrente elettrica generata artificialmente, comprese le scariche elettriche, che danneggia i dispositivi elettrici, le apparecchiature o i cavi;
- esplosione o rottura di apparecchiature di proprietà o noleggiate dell'Assicurato che operano sotto la pressione del vapore o di altri fluidi;
- qualsiasi condizione o evento, non altrimenti escluso dalla presente sezione, che si verifichi all'interno di un'apparecchiatura che opera sotto la pressione del vapore o di altri fluidi;
- qualsiasi condizione o evento, non altrimenti escluso dalla presente sezione, che si verifichi all'interno di serbatoi contenenti olio o acqua, caldaie o altre apparecchiature per il riscaldamento dell'acqua;
- errore del Collaboratore.

Guerra

Guerra, invasione, atto di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), conflitto civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare (anche usurpato).

Hacker

Chiunque, compreso un dipendente dell'Assicurato, acceda o utilizzi senza esserne autorizzato una Tecnologia Informatica o Digitale oppure i dati custoditi elettronicamente dall'Assicurato o per suo conto.

Inquinamento

Inquinamento o contaminazione inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumori, campi elettromagnetici, radiazioni, onde radio, pirite, mica o muffa**.**

Losses Occurring

Forma di assicurazione in base alla quale si prevede che la Compagnia, alle Condizioni di Assicurazione applicabili, si obblighi a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi per danni causati da un Fatto Dannoso commesso o avvenuto durante il Periodo di Assicurazione.

Malattia Trasmissibile

Qualsiasi malattia trasmissibile, infettiva o contagiosa, comprese le relative varianti, ceppi, virus, composti o sindromi

Massimale

Somma massima pagabile dalla Compagnia nel Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi in tale periodo e dall'ammontare dei danni ad essi riferibili.

Perdite Patrimoniali

Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.

Periodo di Assicurazione

Il periodo di validità della presente Assicurazione e indicato in Polizza.

Periodo di retroattività

Il periodo di tempo compreso tra la data indicata in Polizza alla voce “Retroattività” e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione. Rientrano nell’ambito di applicazione della Polizza le sole Richieste di Risarcimento o Contestazioni di Inadempimento relative a fatti o circostanze denunciati per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di Fatti Dannosi commessi o che si presuma siano stati commessi entro detto Periodo di Retroattività.

Polizza

Il documento che prova l’Assicurazione, comprese le eventuali appendici e modifiche.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Prodotto

Qualsiasi bene venduto, fornito, distribuito, fabbricato, costruito, eretto, installato, modificato, testato, revisionato, mantenuto, riparato, pulito o trattato dall’Assicurato in occasione dello svolgimento dall’Attività.

Programmi

Un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio informatico che indica ad una Tecnologia Informatica o Digitale, come elaborare i dati o interagire con le apparecchiature connesse.

Richiesta di Risarcimento

Sono considerate tali:

- qualsiasi azione civile, inclusa qualsivoglia istanza di mediazione o di procedura arbitrale, penale o amministrativa promossa da una persona fisica, giuridica o associazione non riconosciuta, contro l’Assicurato, per danni derivanti da un Fatto Dannoso commesso dall’Assicurato, oppure;
- qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche, giuridiche o associazioni non riconosciute, con la quale viene attribuita all’Assicurato una responsabilità in conseguenza di uno specifico Fatto Dannoso.

Rischi legati all’amianto

L'estrazione, la lavorazione, la produzione, l’uso, il collaudo, la proprietà, la vendita o la rimozione di amianto, fibre di amianto o materiali contenenti amianto oppure l’esposizione ad amianto, fibre di amianto o materiali contenenti amianto.

Rischi nucleari

a) qualsiasi tipo di materiale nucleare, reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;
b) qualsiasi prodotto o servizio che includa, comprenda o si riferisca in qualsiasi modo a quanto indicato al precedente punto a);
c) conservazione, manipolazione o smaltimento di quanto indicato al precedente punto a);
d) qualsiasi operazione effettuata in qualsiasi sito o locale in cui si trovi (o venga svolto) quanto indicato ai precedenti punti a), b) e c).

Rischi spaziali

Condizioni nello spazio tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di radiazioni elettromagnetiche o di particelle emesse dal sole o da altri corpi celesti, l’impatto di oggetti extraterrestri e altri eventi che possono influenzare l’attività e la tecnologia umana.

Scoperto

L'ammontare, espresso in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia risponde per la parte dell'indennizzo che supera l'ammontare dello scoperto, fino a concorrenza del massimale stabilito.

Sede Operativa

Lo spazio occupato dal contraente per lo svolgimento dell'Attività situato in un edificio di costruzione standard. Sono comprese le eventuali pertinenze occupate.

Sinistro

Copertura Responsabilità Civile Professionale

- La Richiesta di Risarcimento o la Contestazione di Inadempimento avanzata da un Terzo nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione per le Perdite Patrimoniali cagionate da un Fatto Dannoso come sopra definito.

Copertura RCT/O e Dispositivi Portatili

- Il verificarsi del Fatto Dannoso nel corso del periodo di assicurazione.

Strumenti di Lavoro

Macchinari quali carrelli elevatori, escavatori, gru mobili, trattori e altri veicoli semoventi, utilizzati quando non sottoposti ad obbligo di assicurazione ai fini della circolazione oppure quando non autorizzati a circolare su strada ai sensi delle disposizioni del codice della strada.

Tecnologia Informatica o Digitale

Qualsiasi programma, rete di computer, hardware, software, tecnologia operativa, dispositivo connesso a Internet, dispositivo connesso alla rete, dispositivo elettronico, tecnologia informatica e sistema di comunicazione inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dispositivi internet, sistemi di posta elettronica, intranet, extranet, siti web o servizi di cloud computing.

Terrorismo

Un atto, o la minaccia di un atto, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agisca da sola o per conto di (o in connessione con) qualsiasi organizzazione o Governo, che:

- è commesso per scopi politici, religiosi, ideologici o simili;
- è destinato a influenzare qualsiasi Governo o generare paura nella popolazione (o una parte di essa) ed inoltre:
  a) comporta violenza contro una o più persone;
  b) comporta un danno alla proprietà;
  c) mette in pericolo una vita diversa da quella della persona che commette l'azione;
  d) crea un rischio per la salute o la sicurezza della popolazione (o una parte di essa);
  e) è progettato per interferire con un sistema elettronico o per interromperlo.

Terzi

Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'Assicurato e/o dai suoi Collaboratori.

Non sono mai considerati terzi:

- il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o dei suoi collaboratori e qualsiasi altro familiare che risieda con l'Assicurato e/o con i suoi collaboratori;
- le imprese di cui l'Assicurato sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare o socio di maggioranza;

- qualunque soggetto che detenga una partecipazione diretta o indiretta nel capitale del Contraente e/o dell'Assicurato nei casi in cui questi siano persone giuridiche.

Validità territoriale

Mondo intero esclusi USA e Canada.

Virus

Programmi progettati per danneggiare, interrompere, estrarre dati o ottenere l'accesso a qualsiasi dato o Computer o Tecnologia Digitale, tra cui, a titolo esemplificativo, malware, wipers, worms, trojans, rootkits, spyware, dishonest adware, crimeware, ransomware e altri software maligni.

Norme comuni

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Questa *Assicurazione* si rivolge ai professionisti che intendono assicurare la Responsabilità Civile Professionale derivante dalla propria *Attività*. È possibile ampliare la portata della copertura Responsabilità Civile Professionale attivando le estensioni opzionali "Danni a cose e persone", "Violazione Proprietà Intellettuale" e "USA e Canada" (cumulativamente: le "estensioni").

In aggiunta, è possibile ampliare ulteriormente l'*Assicurazione* attivando le coperture opzionali Responsabilità Civile Terzi/Operatori e Dispositivi Portatili.

Il *Contraente* potrà quindi personalizzare l'*Assicurazione*, acquistando le estensioni e/o le coperture opzionali coerenti con le proprie richieste ed esigenze assicurative, purché venga mantenuta attiva la copertura Responsabilità Civile Professionale.

Le coperture scelte formano un'unica *Assicurazione* e sono indicate nella *Polizza*.

Art. 1.2 - Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'*Assicurazione* e/o le singole coperture ed estensioni hanno validità dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* è stato pagato. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* ha pagato il relativo *Premio*.

La copertura Responsabilità Civile Professionale ha durata pari a 12 mesi ed analoga durata è prevista per le estensioni opzionali e per le coperture opzionali, se acquistate contestualmente alla copertura Responsabilità Civile Professionale al momento della stipula dell'*Assicurazione*.

In corso di validità dell'*Assicurazione* è comunque possibile:

- aumentare il *Massimale* della copertura Responsabilità Civile Professionale, Responsabilità Civile Terzi/Operatori e Dispositivi Portatili;
- acquistare le estensioni opzionali della copertura Responsabilità Civile Professionale sino alla scadenza dell'*Assicurazione*;
- acquistare le coperture opzionali Responsabilità Civile Terzi/Operatori e Dispositivi Portatili sino alla scadenza dell'*Assicurazione*.

Terminato il *Periodo di Assicurazione* cessa ogni obbligo della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato*.

Art. 1.3 - Rinnovo dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo:

1. ***Assicurazione* con tacito rinnovo:**
   a) **l'*Assicurato* dovrà inviare alla *Compagnia* le informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni di rinnovo entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'*Assicurazione*, utilizzando i contatti indicati nella sezione apposita delle presenti Condizioni di Assicurazione;**
   b) **la *Compagnia* comunicherà all'*Assicurato* le condizioni di rinnovo e, in assenza di recesso (v. art. 1.6) o disdetta (v. art. 1.4) con conseguente cessazione dell'intera *Assicurazione*, la stessa si protrarrà di un ulteriore anno;**

c) **il tardivo o mancato invio delle informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni di rinnovo, in assenza di disdetta, comporta per l'*Assicurato* l'eventualità che in caso di aggravamento del rischio l'indennizzo venga ridotto nella stessa proporzione esistente tra *Premio* pagato e *Premio* dovuto.**

2. *Assicurazione* senza tacito rinnovo: nel caso di *Assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza indicata nella *Polizza*.

Art. 1.4 - Disdetta

Il *Contraente* e la *Compagnia*, con almeno 30 giorni di preavviso dalla scadenza dell'*Assicurazione*, possono esercitare la disdetta tramite l'invio di una PEC o di una raccomandata a/r, utilizzando i contatti indicati nella sezione apposita delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La disdetta sarà efficace a far data dal momento della sua ricezione, determinando la cessazione degli effetti dell'*Assicurazione* a partire dalla prima data di scadenza successiva alla ricezione della comunicazione stessa. Questo articolo deve intendersi operante esclusivamente in caso di *Assicurazione* con tacito rinnovo.

Art. 1.5 - Recesso da parte della Compagnia

La *Compagnia* ha il diritto di recedere dall'*Assicurazione*:

1. **in caso di mancato pagamento del *Premio* da parte del *Contraente*, secondo quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ.;**
2. **in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal *Contraente* al momento della sottoscrizione della proposta di *Assicurazione* (o del questionario), secondo le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.;**
3. **in caso di mutamenti che aggravino il rischio, secondo il disposto dell'art. 1898 cod. civ.;**
4. **quando, a seguito di aggravamento del rischio, il *Contraente* non fornisca riscontro entro 30 giorni alla proposta di un nuovo *Premio* da parte della *Compagnia* oppure rifiuti espressamente l'importo del nuovo *Premio*.**

Art. 1.6 - Recesso da parte del Contraente

Il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*Assicurazione*:

1. in caso di diminuzione del rischio durante il *Periodo di Assicurazione*, qualora la *Compagnia* non acconsenta a concedere la riduzione del *Premio* prevista dall'art. 1897 cod. civ. - il recesso avrà efficacia 30 giorni dopo la comunicazione, trasmessa a mezzo raccomandata a/r o mediante PEC, con cui il *Contraente* abbia manifestato la sua volontà di recedere dall'*Assicurazione*;
2. **in caso di maggiorazione del *Premio* dovuta a nuovi criteri di valutazione del rischio in occasione del rinnovo dell'*Assicurazione* - il *Contraente* dovrà comunicare la propria volontà di recedere alla *Compagnia*, tramite Raccomandata a/r o mediante PEC, entro il termine di 15 giorni da quando avrà avuto conoscenza di tale maggiorazione e, in tal caso, il recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata e/o della PEC con cui sia stato dichiarato il recesso. Sarà comunque dovuto alla *Compagnia* il *Premio* pro-rata, calcolato senza applicazione di detta maggiorazione, relativo alla frazione d'anno intercorrente tra la data dell'ultima scadenza e la data di efficacia del recesso.**

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento, la *Compagnia* o il *Contraente* possono recedere dall'*Assicurazione* con lettera raccomandata a/r o PEC, con preavviso di 90 giorni.

Art. 1.8 – Restituzione del premio

In tutti i casi di recesso o cessazione avvenuti durante un *Periodo di Assicurazione*, la porzione di *Premio*, calcolata in pro-rata, afferente al periodo che intercorre tra la data di effetto della risoluzione e la scadenza annua successiva, non sarà acquisita dalla *Compagnia* ma dovrà essere rimborsata al *Contraente* al netto delle imposte.
Il presente articolo non trova applicazione nei casi riportati all'art. 1.6, punto 2 e all'art. 1.12 della presente *Assicurazione*.

Art. 1.9 - Pagamento del premio e conseguenze del mancato versamento

Se il *Contraente* non versa il *Premio* dovuto (o le rate di *Premio* dovute) e le relative imposte si applica quanto disposto dall'art. 1901 Codice Civile e l'*Assicurazione* deve intendersi sospesa dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in *Polizza*. Se il *Contraente* non versa le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
L'*Assicurazione* si risolve di diritto se la *Compagnia* non interviene per riscuotere il *Premio* non versato entro 6 mesi dalla scadenza del termine di pagamento, mantenendo comunque il diritto di esigere il *Premio* relativo all'*Assicurazione* in corso e il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
L'*Assicurazione*, o comunque la singola copertura cui si riferisca il mancato versamento del *Premio*, verrà riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento del *Premio* o della rata scaduta, fermo restando che le scadenze di pagamento successive rimangono invariate.
Il *Premio* può essere pagato mediante bonifico bancario o carta di credito.

Art. 1.10 - Pagamento delle imposte

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, all'*Assicurazione* e agli altri atti ad esso inerenti, sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.11 - Aumento o diminuzione del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono comunicare alla *Compagnia*, non appena ragionevolmente possibile, qualsiasi cambiamento di fatti o circostanze rilevanti che si verifichino durante il *Periodo di Assicurazione* e che possa influire in modo sostanziale sul rischio assicurato con l'*Assicurazione* (per fatto o circostanza rilevante si intendono eventi che potrebbero influire sulla decisione della *Compagnia* di prestare l'*Assicurazione* o sulle condizioni dell'*Assicurazione* stessa).

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre comunicare immediatamente alla *Compagnia* ogni circostanza che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio, tramite l'invio di una raccomandata a/r oppure una PEC, utilizzando i contatti indicati nella sezione apposita delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.12 - Aggravamento del Rischio

Se il *Contraente* e/o l'*Assicurato* comunicano mutamenti che aggravano il rischio, la *Compagnia* potrà recedere dall'*Assicurazione* con almeno 30 giorni di preavviso dalla scadenza, dandone comunicazione per iscritto al *Contraente* entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o abbia avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

In tal caso il recesso:

1. **ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la *Compagnia* non avrebbe consentito l'*Assicurazione*;**
2. **ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'*Assicurazione* sarebbe stato richiesto un *Premio* maggiore.**

In ogni caso spettano alla *Compagnia* i premi relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso al momento in cui viene comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il *Sinistro* si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso:

1. **la *Compagnia* non risponde delle conseguenze del sinistro qualora l'aggravamento del rischio sia tale che non avrebbe consentito l'*Assicurazione*, se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'*Assicurazione* stessa;**
2. **la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il *Premio* stabilito nell'*Assicurazione* e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo dell'*Assicurazione* stessa.**

Esempio di aggravamento del rischio:

Si verifica di regola un aggravamento del rischio quando l'*Assicurato* inizi a svolgere un'*Attività* ulteriore a quella dichiarata al momento di stipula dell'*Assicurazione*. In via esemplificativa si consideri il caso di una società operante nel campo della tecnologia che dia corso ad una operazione di fusione con una società che opera nel campo dei media e, quindi, inizi la gestione di un giornale on line. Tale circostanza, aumentando il rischio (più in particolare l'*Assicurato* potrebbe essere chiamato a rispondere di danni provocati da pubblicazioni on line che prima non effettuava), deve essere comunicata alla *Compagnia.*

Art. 1.13 - Diminuzione del Rischio

Se il *Contraente* e/o *l'Assicurato* comunicano alla *Compagnia* mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione dell'*Assicurazione*, avrebbe portato all'applicazione di un *Premio* minore, la *Compagnia* - a decorrere dalla scadenza del *Premio* o della rata di *Premio* successiva alla comunicazione - richiederà il minor *Premio* **ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. In tal caso la dichiarazione di recesso dal contratto avrà effetto dopo un mese**.

Esempio di diminuzione del rischio:

L'*Assicurato* opera nel settore dei media gestendo tre pubblicazioni di giornali on line. Per effetto della chiusura di due testate, l'*Assicurato* si trova ora a gestire una sola pubblicazione: tale circostanza, diminuendo il rischio che si verifichino fatti di cui possa essere chiamato a rispondere per la sua attività (ora ridottasi), deve essere comunicata alla *Compagnia*.

Art. 1.14 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Il *Contraente* è tenuto a compilare ogni documento contrattuale con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Tutte le informazioni fornite dal *Contraente* sono parte sostanziale dell'*Assicurazione*. Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.15 - Modifiche al Contratto

Le eventuali modifiche e variazioni al contenuto dell'*Assicurazione* devono risultare da specifico atto scritto.

Art. 1.16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio coesistono più *Assicurazioni*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre *Assicurazioni* stipulate.

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori e, in tal caso, ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria *Assicurazione*, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Ai sensi dell'art. 1910 Codice civile, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* decadono dal diritto alla prestazione se non abbiano comunicato, al momento della stipulazione della presente *Assicurazione* l'esistenza di altre *Assicurazioni* della stessa natura di quella in oggetto oppure non provvedano a comunicare la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* della stessa natura di quella in oggetto.

Art. 1.17 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dall'*Assicurazione* stessa devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 Codice Civile.

Art. 1.18 - Diritto di Surroga

A fronte e nei limiti delle somme liquidate a titolo di indennizzo, la *Compagnia* è surrogata in tutti i diritti di recupero che il *Contraente* e l'*Assicurato* vantano nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili, a norma di quanto previsto dall'art. 1916 cod. civ. Nei confronti dei soggetti menzionati all'art. 2.1 – Oggetto dell'*Assicurazione* alla lettera e), tali diritti di surrogazione saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo. Il *Contraente* e l'*Assicurato* si impegnano a fornire alla *Compagnia* i documenti richiesti che saranno ritenuti necessari ad esperire l'azione di surrogazione ed a compiere quant'altro risulti utile al buon esito dell'azione intrapresa dalla *Compagnia*. Il *Contraente* è responsabile nei confronti della *Compagnia* del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 1.19 – Prescrizione

Ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dalla presente *Assicurazione* il diritto al pagamento delle rate di *Premio* si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dalla presente *Assicurazione* si prescrivono in due anni, a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha proposto l'azione giudiziale. Tale prescrizione viene interrotta o sospesa, oltre che da una delle cause ordinarie di interruzione o sospensione, anche dalla nomina, da parte della *Compagnia*, del soggetto incaricato di procedere alla istruttoria peritale e alla trattazione del sinistro.

Art. 1.20 - Legge del Contratto

L'*Assicurazione* è assoggettata alle Leggi della Repubblica Italiana.

Art. 1.21 – Foro competente in caso di controversia

Le parti stabiliscono espressamente che, per ogni controversia nascente dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente *Assicurazione*, è competente il Foro ove il convenuto ha la residenza o la sede legale.

Art. 1.22 – Inoperatività dell'Assicurazione a seguito di sanzioni

La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *Sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *Assicurazione*, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Copertura Responsabilità Civile Professionale

Cosa è assicurato

Art. 2.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* si impegna a tenere indenne l'*Assicurato* per ogni somma che egli sia tenuto a sostenere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le *Perdite Patrimoniali*, involontariamente cagionate a *Terzi* a seguito di un *Fatto Dannoso* commesso o accaduto durante lo svolgimento dell'*Attività* indicata in *Polizza*. **Ciò a condizione che tale azione sia stata compiuta entro i limiti indicati nella *Validità Territoriale*** e che con la *Richiesta di Risarcimento* o *Contestazione di Inadempimento* vengano contestati:

a) negligenza o violazione di un obbligo di diligenza;
b) errore o imprecisione determinato da colpa;
c) violazione di doveri di segretezza o uso improprio di qualsiasi informazione, compresi i *Dati Personali* che sono riservati o soggetti a restrizioni legali sul loro utilizzo;
d) diffamazione;
e) fatti dolosi o colposi commessi dai Collaboratori dell'Assicurato, da sub-appaltatori cui l'Assicurato abbia affidato un incarico e siano sottoposti alla sua supervisione;

La *Compagnia*:

- sosterrà anche i *Costi di Difesa*, **con esclusione dei costi relativi a *Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento* non coperte dalla presente *Assicurazione***;
- terrà indenne l'*Assicurato* da *Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento* formulate nei confronti dell'*Assicurato* stesso, a seguito di svolgimento dell'*Attività* da parte di sub-appaltatori che abbiano agito su mandato dell'*Assicurato*;
- non effettuerà alcun pagamento laddove ciò non sia previsto all'interno della presente sezione o indicato nella sezione "Cosa non è assicurato".

Nel caso in cui l'Assicurato riceva una *Contestazione di Inadempimento*, la *Compagnia* valuterà la possibilità di risolvere la controversia con il cliente dell'*Assicurato*, concordando con l'*Assicurato* stesso di non insistere per ottenere il pagamento dell'importo che il cliente abbia rifiutato di pagare laddove ritenga che ciò eviterà la formulazione di una fondata richiesta di risarcimento per un importo maggiore. In questa ipotesi, la *Compagnia*:

1. raggiungerà un accordo con il cliente dell'*Assicurato* sulla base di queste condizioni e pagherà all'*Assicurato* l'importo che gli è dovuto in quel momento dal cliente;
2. laddove non risulti possibile raggiungere un accordo con il cliente dell'*Assicurato*, sulla base di tali condizioni pagherà comunque all'*Assicurato* quanto dovuto dal cliente dello stesso. Tuttavia, laddove dovesse poi essere presentata una *Richiesta di Risarcimento* da parte del cliente, il *Sinistro* verrà gestito ma:
   a) **in caso di soccombenza dell'*Assicurato* nei confronti del cliente, dal risarcimento liquidato all'*Assicurato* verrà sottratto quanto già pagatogli dalla *Compagnia*** (fermo restando il *Massimale* indicato in *Polizza*);
   b) in caso di soccombenza del cliente nei confronti dell'*Assicurato*, **quest'ultimo dovrà restituire alla *Compagnia* l'importo ricevuto da parte della stessa, laddove recuperi il proprio credito**.

Laddove, durante il *Periodo di Assicurazione*, un documento dell'*Assicurato* necessario per lo svolgimento dell'*Attività* ed in possesso dell'*Assicurato* venga perso, danneggiato o distrutto, la *Compagnia* - previo accordo scritto raggiunto al riguardo - rimborserà all'*Assicurato* le spese ragionevoli sostenute per il ripristino o la sostituzione del documento, entro il *Massimale* indicato in *Polizza*.

Art. 2.2 – Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Compagnia* risponderà per intero di quanto dovuto dall'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2.3

La *Compagnia* si impegna a tenere indenne l'*Assicurato*, **nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza,*** dei compensi professionali e costi, previamente concordati per iscritto tra la *Compagnia* e l'*Assicurato*, sostenuti per la rappresentanza e la difesa legale dell'*Assicurato* nei procedimenti amministrativi avviati dall'AGCOM o da qualsiasi altra autorità amministrativa indipendente, inclusi quelli sostenuti per contestare, proporre opposizione e/o impugnare i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in relazione allo svolgimento dell'*Attività*.

Cosa non è assicurato

Art. 2.4 – Rischi esclusi dall'*Assicurazione*

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*, sono esclusi i seguenti casi e, pertanto, l'*Assicurazione* non vale per i *Sinistri* causati o derivanti direttamente o indirettamente:

1. **da attività di investimento o consulenza diretta all'investimento di risorse economiche, incluse attività di gestione o amministrazione di schemi pensionistici (o altre misure dirette ad erogare benefici per i dipendenti) o fondi fiduciari;**
2. **da attività che, per essere praticate, necessitano di apposita iscrizione ad un albo professionale ed anche di apposita copertura obbligatoria di Responsabilità Civile Professionale;**
3. **da attività di consulenza svolte in ambito medico, legale o fiscale;**
4. **da perizie o valutazione di beni materiali ai fini dell'ottenimento di un prestito, mutuo o finanziamento o di qualsiasi lavoro di costruzione o di montaggio;**
5. **da operazioni di vendita, acquisto o negoziazione di azioni, quote, titoli ed anche dall'uso improprio di informazioni ad essi relative, nonché qualsiasi violazione di leggi o regolamenti relativi a tali attività;**
6. **da accordi definiti con una forma diversa da quella scritta;**
7. **dall'attività di ricerca e selezione di personale svolta dall'*Assicurato* in mancanza di un regolare accordo scritto;**
8. **da responsabilità per violazione di leggi o regolamenti in materia fiscale, concorrenza, restrizione del commercio o antitrust;**
9. **da inquinamento o contaminazione inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumori, campi elettromagnetici, radiazioni, onde radio, pirite, mica o muffa;**

10. **dallo svolgimento di qualunque altra attività diversa da quelle indicate in *Polizza* da parte dell'*Assicurato* e/o dei suoi *Collaboratori*;**
11. **da *Errore informatico o digitale* - questa esclusione deve intendersi non operante per le *Attività* rientranti nei settori Tecnologia e Marketing, Pubblicità e Comunicazione riportati in *Polizza*;**
12. **da eventi a cui l'*Assicurato* ha contributo, oppure che siano risultanti da o che siano posti in relazione a qualsiasi:**
    a) ***Attacco Informatico*;**
    b) ***Hacker*;**
    c) ***Comunicazione di Social Engineering*;**
    d) **timore o minaccia di quanto indicato ai precedenti punti da 12.a). a 12.c);**
    e) **qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere, rispondere o in qualsiasi modo correlata ai precedenti punti da 12.a. a 12.d;**
13. **dalla pubblicazione di videogiochi, inclusi quelli online, così come la pubblicazione di applicazioni per *Dispositivi Portatili*;**
14. **da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale o altro obbligo volontariamente assunto dall'*Assicurato*, salvo il caso in cui l'*Assicurato* stesso sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo inclusa la quota derivante da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* o *Contestazione di Inadempimento* in cui il diritto di recupero è limitato da un contratto;**
15. **da qualsiasi violazione, uso, appropriazione indebita o divulgazione di brevetti e/o di segreti industriali e anche da violazione di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi diritti d'autore, diritti di registrazione di marchi, diritti morali o vendita di prodotti contraffatti;**
16. **da effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practice Liability;**
17. **da *Danni Corporali* incluse le malattie fisiche o mentali subiti da chiunque;**
18. **da *Danni Materiali* diversi da quelli subiti dai documenti sotto custodia, cura o controllo dell'*Assicurato*;**
19. **da proprietà, possesso o uso di terreni o edifici, animali, aeromobili, imbarcazioni o veicoli a motore;**
20. **da qualsiasi discriminazione, molestia o mobbing**.

    Tale esclusione non si applica ai *Sinistri* causati o derivanti, direttamente o indirettamente, dalla pubblicazione da parte dell'*Assicurato* di contenuti che possano risultare e/o essere percepiti dal destinatario, da terzi o dal pubblico come discriminatori o istiganti alla discriminazione, **salvo il caso di pubblicazione dolosa e/o consapevole di tali contenuti**.

21. **da perdita, danneggiamento o distruzione di titoli al portatore, cedole, certificati azionari, francobolli, denaro o altri valori negoziabili;**
22. **da qualsiasi responsabilità o violazione di doveri o obblighi previsti, posti a carico di uno qualsiasi degli amministratori, dirigenti, quadri direttivi, fiduciari o membri del consiglio di amministrazione dell'*Assicurato* inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:**
    a) **accuse di insider trading;**
    b) **violazione di un dovere connesso al ruolo ricoperto all'interno dell'azienda;**

c) dichiarazione, rappresentazione o informazione – relativa all'*Assicurato* oppure all'*Attività* – contenuta in conti, relazioni o rendiconti finanziari;

23. da qualsiasi responsabilità in cui sia incorso qualsiasi amministratore, dirigente, quadro direttivo, fiduciario o membro del consiglio di amministrazione dell'*Assicurato*, quando agisce in esecuzione delle deleghe conferite per statuto e/o per procura dagli organi societari;
24. dalla fornitura, produzione, vendita, installazione o manutenzione di qualsiasi prodotto;
25. da dichiarazioni che l'*Assicurato* sapeva essere diffamatorie al momento della loro pubblicazione e anche da dichiarazioni pubblicate e/o trasmesse senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte di terze parti coinvolte;
26. da qualsiasi atto, violazione, omissione o infrazione commessa, tollerata o ignorata dolosamente dall'*Assicurato*. In aggiunta, la *Compagnia* non fornirà in ogni caso copertura all'*Assicurato* laddove quest'ultimo abbia dolosamente o consapevolmente concorso, tollerato o ignorato violazioni, omissioni o infrazioni dolosamente commessi dai soggetti menzionati all'art. 2.1, lettera e);
27. da *Circostanze* o fatti già noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'inizio del *Periodo di Assicurazione*, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
28. da qualsiasi guasto di qualsiasi strumento (compresi hardware o software) che non riesca a riconoscere correttamente una data o che non riesca ad elaborare dei dati o a funzionare correttamente a causa del mancato riconoscimento di una data;
29. da guasto o interruzione dei servizi forniti all'*Assicurato* da un fornitore di servizi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi internet, fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di servizi di pubblica utilità, un'autorità di certificazione digitale, un sistema di denominazione dei domini, fornitori di servizi tecnologici (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo il cloud computing e altre risorse informatiche in remoto) o altri fornitori di infrastrutture informatiche e/o di telecomunicazioni;
30. da guerra, terrorismo, rischi nucleari, rischi legati all'amianto o rischi spaziali;
31. da mancato guadagno, profitto o responsabilità dell'*Assicurato*, riferibili all'IVA o ad imposte ad essa equivalenti;
32. da qualsiasi perdita o danno di natura commerciale, ivi comprese quelle derivanti dalla perdita di clienti, affari oppure opportunità di affari;
33. da multe e ammende, sanzioni amministrative pecuniarie, debiti o obblighi fiscali, danni punitivi, condanne esemplari;
34. da *Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento*, incluse quelle rivolte in sede arbitrale, presentate al di fuori dei Paesi indicati in *Polizza* (la presente esclusione si applica anche ai procedimenti radicati avanti il Foro Competente per ottenere il riconoscimento di una sentenza o un lodo emessi al di fuori dei paesi indicati in *Polizza* nella sezione Foro Competente).

Estensioni opzionali copertura Responsabilità Civile Professionale

Art. 3 - Estensione "Danni a cose e persone"

A parziale deroga dei punti 17) e 18) dell'art. 2.4 "Rischi esclusi dall'*Assicurazione*" e nel caso in cui sia stato corrisposto il relativo *Premio*, la *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* dei *Danni materiali e Danni Corporali* derivanti da un *Fatto Dannoso* conseguente e correlato all'*Attività* indicata in *Polizza*.

Esempio estensione "Danni a cose e persone":

L'*Assicurato*, che si occupa della gestione di strutture IT, è stato incaricato di allestire una sala server. L'allestimento errato porta al surriscaldamento e al conseguente danneggiamento dell'hardware che deve dunque essere sostituito. In questo caso, l'eventuale *Richiesta di Risarcimento* pervenuta all'*Assicurato* sarà valutata dalla *Compagnia* in quanto il *Fatto Dannoso* è conseguente e correlato all'*Attività* indicata in *Polizza*.

Art. 4 - Estensione "USA e Canada"

A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione *Validità Territoriale* riportata nel glossario, e nel caso in cui sia stato corrisposto il relativo *Premio*, la copertura Responsabilità Civile Professionale dovrà intendersi operante anche per le *Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento* derivanti da *Fatti Dannosi* commessi negli USA e in Canada e dovrà intendersi estesa automaticamente anche alle coperture RCT/O e Dispositivi Portatili se operanti. **La presente estensione non si applica all'estensione "Violazione della proprietà Intellettuale" regolata dall'art. 5.**

Art. 4.1 - Esclusioni dell'Estensione "USA e Canada"

In aggiunta a quanto indicato all'art. 2.4 – "Rischi esclusi dall'*Assicurazione*", l'*Assicurazione* deve intendersi non operante per i *Sinistri* causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

1. **violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. 18 USC, sezioni 1961 e ss., successive modifiche e integrazioni nonché relative norme di attuazione;**
2. **violazione del Securities Act del 1933 o del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché: i) delle norme o dei regolamenti emanati dalla Securities Exchange Commission ai sensi di anche una sola di tali leggi; ii) del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (e relative norme di attuazione); iii) Leggi o Regolamenti emanati da altri Stati Sovrani in analoga materia o, comunque, disposizioni relative a negoziazioni relative a strumenti finanziari e valori mobiliari;**
3. **violazione dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione o di Leggi o Regolamenti emanati da altri Stati Sovrani in analoghe materie;**
4. **violazione di qualsiasi regolamento statale o federale, quali - in via esemplificativa ma non esaustiva - disposizioni e regolamenti promulgati dalla Federal Trade Commission, dalla Federal Communications Commission o dalla Securities and Exchange Commission;**
5. **trasgressione delle disposizioni normative pronunciate in materia di uso, vendita, commercializzazione, produzione, spaccio, consegna, trasporto o possesso di sostanze o prodotti oppioidi, loro derivati ed oppiacei in generale;**
6. ***Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento* derivanti - direttamente o indirettamente - da *Fatti Dannosi* commessi in USA oppure in Canada in relazione a:**
   a) **pratiche commerciali realizzate attraverso pubblicazione o trasmissione di comunicazioni di natura commerciale dirette a pubblicizzare, presso la generalità dei consumatori o specifici segmenti di**

clientela, i prodotti e/o i servizi relativi all'*Attività* del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* attraverso la diffusione di informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, tali da - in qualsiasi modo, anche per effetto della loro presentazione complessiva - indurre o potenzialmente indurre in errore il consumatore medio portandolo ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso;

b) **utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (e quindi attuate mediante telefono, telefax, e-mail o altri strumenti elettronici), in assenza di previo consenso del consumatore o, comunque, in violazione delle relative norme di Legge, Regolamenti o Codici di Condotta;**

c) **illecita acquisizione, utilizzo, divulgazione, raccolta o diffusione (anche derivante da carente custodia) di:**
   - **qualsiasi informazione di identificazione personale che non sia già pubblica;**
   - **informazioni riservate sotto la cura, custodia o controllo dell'*Assicurato*;**

d) **violazione di qualsiasi legge in materia di privacy o di protezione dei *Dati Personali* finalizzate a tutelare i consumatori dall'uso, dalla raccolta o dalla divulgazione di qualsiasi informazione personale o qualsiasi informazione aziendale riservata;**

e) **arricchimento senza causa nonché profitti o vantaggi economici conseguiti in violazione di disposizioni di Legge e Regolamenti;**

f) **danni punitivi o condanne di natura esemplare, ivi comprese pronunce di condanna al risarcimento irrogate da Enti federali, statali o locali degli Stati Uniti d'America o del Canada;**

g) **sanzioni di natura penale, civile e amministrativa, ivi comprese sanzioni amministrative di natura pecuniaria, multe, ammende, spese accessorie alla esecuzione di pronunce di condanna nonché sequestro di beni e/o utili.**

Art. 5 - Estensione "Violazione della proprietà intellettuale"

In deroga a quanto previsto al punto 15 dell'art. 2.4 - "Rischi esclusi dall'*Assicurazione*" e se è stato pagato il relativo *Premio*, la copertura di Responsabilità Civile Professionale si intende operante anche per le *Richieste di Risarcimento* o *Contestazioni di Inadempimento* derivanti da *Fatti Dannosi* causati da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore, i diritti di registrazione dei marchi, i diritti morali o dalla vendita di prodotti contraffatti.

Per le *Richieste di Risarcimento* direttamente o indirettamente collegate all'uso, all'appropriazione indebita o alla divulgazione di brevetti e/o segreti commerciali, il *Massimale* è pari a € 100.000 per ogni *Periodo di Assicurazione*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 6 - Validità temporale della copertura: clausola *Claims Made*

La copertura Responsabilità Civile Professionale e le relative estensioni operano nella forma *Claims Made* e pertanto l'*Assicurazione* deve intendersi operante per le *Richieste di Risarcimento* o le *Contestazioni di Inadempimento* ricevute dall'*Assicurato* durante il *Periodo di Assicurazione*, in conseguenza di un *Fatto Dannoso* commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del *Periodo di Assicurazione* (*Periodo di Retroattività*), salvo diversa indicazione in *Polizza*.

Copertura "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)" e "Responsabilità Civile Operatori (RCO)" (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA POLIZZA)

Cosa è assicurato - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Art. 7.1 - Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento* per danni involontariamente cagionati a *Terzi* per morte e lesioni personali oltre che per distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose in conseguenza di un *Fatto Dannoso* accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento dell'*Attività* indicata in *Polizza*. L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere salvi i diritti di surrogazione.

In aggiunta a quanto indicato al precedente punto, la *Compagnia*:

a) sostiene i *Costi di Difesa* in sede civile, ad eccezione dei costi relativi alle *Richieste di Risarcimento* escluse dalla presente copertura;

b) tiene indenne l'*Assicurato* dalle *Richieste di Risarcimento* derivanti da un *Fatto Dannoso* commesso durante lo svolgimento dell'*Attività* svolta in nome e per conto dell'*Assicurato* da parte dei suoi *Collaboratori*

In caso di pluralità di *Assicurati*, il risarcimento corrisposto dalla *Compagnia* non potrà superare il *Massimale per Anno* indicato *Polizza*.

Art. 7.2 - Esclusioni della copertura "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)"

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*, sono esclusi i seguenti casi e, pertanto, l'*Assicurazione* non vale per i *Sinistri* causati o derivanti direttamente o indirettamente:

1. ***da Fatti Dannosi* derivanti dall'*Attività* svolta che non comportino *Danni Corporali* e/o *Materiali* e/o rientranti nell'oggetto della copertura Responsabilità Civile Professionale;**
2. **da qualsiasi atto, violazione, omissione o infrazione commessa, tollerata o ignorata dolosamente dall'*Assicurato*. In aggiunta, la *Compagnia* non fornirà in ogni caso copertura all'*Assicurato* laddove quest'ultimo abbia dolosamente o consapevolmente concorso, tollerato o ignorato violazioni, omissioni o infrazioni dolosamente commessi dai soggetti menzionati all'art. 7.1, lettera b);**
3. **qualsiasi lavoro manuale, diverso dall'installazione di apparecchiature informatiche, che implichi l'uso di strumenti manuali, macchinari industriali, il funzionamento di impianti mobili e/o il sollevamento di oggetti di peso superiore a 15 kg;**
4. **distruzione, perdita o danneggiamento di beni di proprietà dell'Assicurato o che lo stesso abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Questa esclusione non si applica a:**
   - ***a)*** **veicoli o beni di *Collaboratori* dell'*Assicurato* che, legittimamente, si trovavano nei locali in cui l'*Assicurato* svolge la propria *Attività*;**
   - ***b)*** **veicoli o beni di visitatori che, legittimamente, si trovavano nei locali in cui l'*Assicurato* svolge la propria *Attività*;**

c) locali, compreso il loro contenuto, di cui l'***Assicurato*** non sia proprietario o non siano da lui stesso affittati ed in cui si trovi temporaneamente a svolgere la propria ***Attività,*** inclusi i cosiddetti spazi di coworking;

5. distruzione, perdita o danneggiamento dei locali affittati all'***Assicurato*** in cui viene svolta l'***Attività;***
6. proprietà, possesso, manutenzione o utilizzo da parte dell'***Assicurato***, o per suo conto, di aeromobili o altri dispositivi aerei, droni, hovercraft, moto d'acqua (ad eccezione delle imbarcazioni a propulsione manuale o a vela di lunghezza inferiore a 6 metri in acque interne o territoriali) o di veicoli a propulsione meccanica e relativi rimorchi. Questa esclusione non si applica a:
   a) ***Strumenti di Lavoro***;
   b) operazioni di carico o scarico da qualsiasi veicolo al di fuori di una sede autostradale;
7. ***Danni Corporali***, riportati da chiunque, derivanti dal (e nel corso del) suo impiego presso l'***Assicurato*** in base a un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato inclusi ***Abusi*** o ***Molestie***;
8. ***Inquinamento*** di edifici o altre strutture, di acqua, del terreno o dell'atmosfera nonché ***Danni Corporali*** o ***Danni Materiali*** direttamente o indirettamente causati da ***Inquinamento*** laddove la causa sia individuabile in un fenomeno che si verifichi progressivamente nel tempo. Questa esclusione non si applica, pertanto, laddove il danno sia causato da un incidente improvviso, identificabile, non intenzionale e inaspettato che si verifichi nella sua interezza in un momento e in un luogo specifico durante il ***Periodo di Assicurazione***;
9. ***Inquinamento*** che si verifichi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
10. ***Attacchi Informatici***, attività di ***Hacker***, ***Comunicazioni di Social Engineeering*** o qualsiasi rischio o minaccia derivante dai predetti eventi inclusa qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, contrastare, reagire o in qualsiasi modo correlata a tali eventi;
11. ***Errori Informatici o Digitali*** e trasmissione di ***Virus Informatici***;
12. costi di richiamo, rimozione, riparazione, ricondizionamento o sostituzione di qualsiasi ***Prodotto*** o di qualsiasi sua parte;
13. qualsiasi ***Prodotto*** relativo ad aeromobili, compresi missili o veicoli spaziali, e qualsiasi apparecchiatura di supporto o controllo posta sul terreno utilizzata in relazione a tali ***Prodotti*** incluso qualsiasi ***Prodotto*** installato in aeromobili (compresi missili o veicoli spaziali) oppure utilizzato in relazione a tali mezzi, nonché gli strumenti utilizzati nella loro fabbricazione ivi compresi gli strumenti e le attrezzature utilizzati per la movimentazione a terra, gli ausili per l'addestramento, i manuali di istruzioni, i progetti, i dati ingegneristici o di altro tipo, la consulenza e i servizi e la manodopera relativi a tali mezzi o ***Prodotti***;
14. qualsiasi ***Prodotto*** relativo a ***Droni*** o scooter motorizzati autobilanciati;
15. malfunzionamenti di uno dei ***Prodotti***, servizi, processi e sistemi, forniti o gestiti dall'***Assicurato***, che ne rendono impossibile l'utilizzo parziale o totale;
16. qualsiasi atto, violazione, omissione o infrazione deliberatamente, intenzionalmente, dolosamente o incautamente commesso, tollerato o ignorato idoneo a ragionevolmente cagionare danni o lesioni a ***Terzi***, anche se tali danni o lesioni sono di grado o tipo diverso da quelli che si sarebbero potuti ragionevolmente prevedere;
17. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'***Assicurato*** e non direttamente derivatigli dalla legge;

18. guasti o malfunzionamenti di qualsiasi apparecchiatura (inclusi gli hardware e i software) nell'identificare correttamente una data, che non riesca ad elaborare dati o a funzionare correttamente a causa dell'errato riconoscimento di una data.
19. *Guerra*, *Terrorismo*, *Rischi Nucleari*, *Rischi legati all'Amianto* o *Rischi Spaziali*;
20. *Danni Corporali* a chiunque partecipi ad uno sport che comporti colpire un avversario con qualsiasi parte del corpo o con qualsiasi attrezzo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo scherma, pugilato, kick boxing, karate, kung-fu, kendo, arti marziali miste, taekwondo, pororesu jujutsu, muay thai, judo, unifight, judo e wrestling;
21. *Danni Corporali* causati o subiti da uno o più partecipanti nei confronti di un altro o più partecipanti che prendono parte attiva a qualsiasi sport che comporti un contatto fisico competitivo tra i partecipanti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calcio, football australiano, football americano, rugby, hockey, hockey su ghiaccio, lacrosse, hurling, pallanuoto;
22. la prestazione o l'omissione di qualsiasi trattamento o cura di una persona o di un animale in una situazione di emergenza verificatasi in relazione alla *Attività*;
23. qualsiasi guasto o interruzione dei servizi forniti all'*Assicurato* da un fornitore di servizi terzo inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi Internet, fornitori di servizi di telecomunicazione, fornitori di servizi Luce & Gas, fornitori di servizi tecnologici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cloud computing, certificati e firme digitali, nomi di dominio, hosting digitale), o altri fornitori di infrastrutture;
24. elaborazione, acquisizione, conservazione, distruzione, cancellazione, perdita, alterazione, divulgazione, uso o accesso a *Dati Personali*, siano tali fatti o azioni reali o presunti;
25. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
26. conseguenti, direttamente o indirettamente:
    a) da silice, amianto e relative fibre o polveri;
    b) dall'esposizione al "fumo passivo";
    c) dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF)
    d) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

Fermo quanto previsto al precedente art. 7.2, la copertura RCT deve inoltre intendersi non operante per:

27. la quota di responsabilità ceduta al subappaltatore e definita all'interno di un contratto tra l'*Assicurato* e il subappaltatore stesso;
28. multe, penali e *Danni Punitivi*;
29. *Richieste di Risarcimento*, comprese richieste rivolte in sede arbitrale, presentate al di fuori dei paesi indicati in *Polizza* nella sezione Foro Competente. La presente esclusione si applica anche ai procedimenti avviati nel foro competente per ottenere il riconoscimento di una sentenza o di un provvedimento emesso al di fuori di tali paesi;

30. *Richieste di Risarcimento* derivanti dallo svolgimento dell'*Attività*, da parte dell'*Assicurato*, al di fuori della *Validità Territoriale* indicata in *Polizza*.

Esempio di Applicazione della Esclusione di cui al punto 8

L'Assicurato ha una azienda di produzione di batterie al litio. A causa di un non corretto stoccaggio dei rifiuti e dei residuati della produzione, gli stessi rilasciano - nel corso del tempo - sostanze inquinanti in un vicino corso d'acqua inquinandolo. Per effetto dell'esclusione, un simile evento non risulterebbe assicurato. Poiché l'esclusione non opera con riferimento a incidenti improvvisi, identificabili, non intenzionale ed inaspettati che si verifichino nella sua interezza in un momento e in un luogo specifici durante il Periodo di Assicurazione, risulterebbero invece coperti danni cagionati da un furgone dell'Assicurato che, trasportando batterie al litio, dovesse accidentalmente cadere nel corso d'acqua inquinandolo.

Cosa è assicurato - Responsabilità Civile Operatori (RCO)

Art. 8.1 - Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento*:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai *Collaboratori* e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La copertura si estende anche a soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. (oppure eccedenti gli stessi danni pur ove compresi in tali casi) e cagionati ai *Collaboratori*, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente;
3. per gli infortuni subiti dai *Collaboratori*, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La copertura non comprende le malattie professionali.

L'*Assicurazione* è efficace a condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge. Tuttavia, l'*Assicurazione* rimane valida qualora l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia, non dovute a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali deve rispondere.

La copertura R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche.

Art. 8.2 - Esclusioni della copertura "Responsabilità Civile Operatori (RCO)"

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*, sono esclusi i seguenti casi e, pertanto, l'*Assicurazione* non vale per i *Sinistri* causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

1. **malattie professionali incluse quelle correlate con l'esposizione a "fumo passivo";**
2. **danni da detenzione o impiego di esplosivi;**

3. danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
4. danni derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
5. danni derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri;
6. danni da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
7. azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'*Assicurato*, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;
8. danni derivanti da fatti di *Guerra* dichiarata e non, *Guerra* civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).
9. importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari);
10. qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata;
11. qualsiasi perdita, danno, responsabilità, *Richiesta di Risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 8.3 - Validità temporale della copertura: clausola Losses Occurring

La copertura Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Operatori operano nella forma Losses Occurring e pertanto l'Assicurazione deve intendersi operante per le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in conseguenza di un Fatto Dannoso commesso o avvenuto durante il medesimo Periodo di Assicurazione.

Copertura "Dispositivi Portatili" (APPLICABILE ED OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NELLA POLIZZA)

Cosa è assicurato

Art. 9.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* si impegna a tenere indenne l'*Assicurato* dai *Danni Materiali* accidentali che colpiscano i *Dispositivi Portatili* utilizzati e quindi necessari per lo svolgimento *dell'Attività*, purché il danno si verifichi all'interno della *Validità Territoriale* indicata in *Polizza*.

Sono indennizzate entro il *Massimale* indicato in *Polizza*, ferma l'applicazione di *Scoperti* e *Franchigie* eventualmente previsti, anche le spese ragionevoli per la ricostituzione dei dati necessari alla prosecuzione dell'*Attività*, se i documenti aziendali o i dati in formato elettronico sono stati perduti o alterati come conseguenza diretta di un danno coperto dalla presente copertura.

Il limite di indennizzo massimo per singolo dispositivo rientrante nella definizione di *Dispositivi Portatili* deve intendersi pari a € 10.000.

Art. 9.2 - Esclusioni della Copertura "Assicurazione Dispositivi Portatili"

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*, sono esclusi i seguenti casi e, pertanto, l'*Assicurazione* non vale per i *Sinistri* causati o derivanti direttamente o indirettamente:

1. **usura, difetti intrinseci, marciume, funghi, muffe, parassiti, infestazioni o qualsiasi fenomeno che si manifesti gradualmente;**
2. ***Attacchi Informatici*, *Errori Informatici o Digitali*, *Comunicazione Social Engineering*, attività di un *Hacker*;**
3. **secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che il danno non sia causato da tempesta o incendio;**
4. **erosione costiera, fluviale o innalzamento della falda acquifera;**
5. **eventi occorsi a *Dispositivi Portatili* posti al di fuori della *Sede Operativa*, salvo che i *Dispositivi Portatili* siano sotto la custodia o il controllo dell'*Assicurato* oppure si trovino in una camera d'albergo o in una cassaforte chiuse a chiave, o in altri locali analoghi o camere chiusi a chiave;**
6. **attività di pulizia, manutenzione o lavorazioni effettuate sui *Dispositivi Portatili*;**
7. ***Guasti* dei *Dispositivi Portatili*;**
8. **uso improprio, manutenzione inadeguata o inappropriata, lavorazione difettosa, progettazione difettosa o utilizzo di materiali difettosi;**
9. **perdita o alterazione di informazioni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento dei *Dispositivi Portatili*;**
10. **il valore personale e non monetario attribuito dall'*Assicurato* a qualsiasi informazione persa o alterata;**
11. **perdite o scomparse inspiegabili compreso il furto;**
12. **perdite derivanti da attività fraudolente o disoneste realizzate da un amministratore, socio, direttore, amministratore o *Collaboratore* dell'*Assicurato*;**
13. **risultanti da o in connessione con il *Terrorismo* o qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o rispondere al *Terrorismo*;**

14. **disordini civili causati direttamente o indirettamente al di fuori dell'Italia. In caso di controversia inerente all'applicazione di questa esclusione, spetterà all'Assicurato dimostrare la sua mancata applicabilità;**
15. **perdite indirette derivanti dall'evento che ha determinato il *Sinistro*;**
16. **eventi direttamente o indirettamente dovuti a, posti in relazione a, a cui abbiano contribuito o che siano risultanti da *Guerra*, confisca, *Rischi Nucleari* o *Rischi Spaziali*;**
17. **eventi a cui abbiano contribuito o che siano direttamente o indirettamente dovuti, derivanti o connessi ad una *Malattia Trasmissibile* o alla paura o minaccia di qualsiasi *Malattia Trasmissibile*.**

Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 10.1 – Obblighi dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*

L'*Assicurato* è obbligato a comunicare alla *Compagnia*, entro cinque giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *Fatto Dannoso* o qualsiasi comunicazione da cui sia presumibile una futura *Richiesta di Risarcimento*, *Contestazione di Inadempimento* nonché, più in generale, qualsiasi evento o *Circostanza* che possa dare origine ad una *Richiesta di Risarcimento* o *Contestazione di Inadempimento*, con riferimento ai rischi assicurati ai sensi della presente *Assicurazione*. In aggiunta, l'*Assicurato* è obbligato a comunicare alla *Compagnia*, entro cinque giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *Fatto Dannoso* riconducibile alla copertura *Dispositivi Portatili*.

La denuncia di *Sinistro* deve essere trasmessa tramite l'invio di una PEC oppure inviando una raccomandata a/r utilizzando i contatti indicati nella sezione apposita delle presenti Condizioni di Assicurazione.

1. **L'*Assicurato* dovrà fornire alla *Compagnia*, a proprie spese, la descrizione del fatto contestatogli e delle relative conseguenze (con specificazione di relativi luoghi e date di accadimento), nonché qualsiasi informazione e documento che la *Compagnia* possa ragionevolmente richiedere fornendo la massima collaborazione.**
2. **La *Compagnia* ha il diritto, a propria discrezione, di assumere e condurre – in nome del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* – le attività di indagini, contestazione, definizione bonaria e liquidazione relativa a qualsiasi *Fatto Dannoso* denunciato dall'Assicurato.**
3. **L'inadempimento agli obblighi di cui al precedente punto 1, può comportare la perdita totale o parziale del risarcimento (v. art. 1915 c.c.).**
4. **Se l'*Assicurato* darà corso ad attività dirette a realizzare una frode a danno della *Compagnia* quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fornire informazioni false oppure presentare una *Richiesta di Risarcimento* fraudolenta, la *Compagnia* non effettuerà alcun pagamento.**
5. **In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* dovrà in ogni caso compiere ogni ragionevole sforzo per:**
   a) **ridurre al minimo qualsiasi perdita, danno o responsabilità da esso derivanti, adottando immediatamente le misure di emergenza appropriate e/o necessarie per ridurre qualsiasi ulteriore contestazione;**
   b) **fornire alla *Compagnia* tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria per il recupero degli importi che la *Compagnia* stessa è tenuta a pagare in forza della presente polizza, a nome del *Contraente* ma a spese della compagnia stessa.**
6. **Senza il previo consenso scritto della *Compagnia*, il *Contraente* e l'*Assicurato* devono astenersi dal riconoscere una qualsivoglia responsabilità che dovesse esser loro attribuita da un *Terzo* danneggiato e non devono in nessun caso addivenire ad una transazione. Qualsiasi riconoscimento di responsabilità e qualsiasi transazione avvenuta senza il consenso scritto ed esplicito della *Compagnia* non impegnano la stessa nei confronti del terzo danneggiato.**

Art. 10.2 – Pagamento del risarcimento

1. **La *Compagnia* provvederà al pagamento del risarcimento, nei limiti del *Massimale* indicato nella *Polizza* e con applicazione degli eventuali relativi *Scoperti* e *Franchigie*, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall'*Assicurato*.**
2. **In caso di più *Sinistri* riconducibili ad un medesimo evento e/o errore che abbia coinvolto più soggetti danneggiati oppure ad una unica azione od omissione (anche se ripetuta nel tempo oppure realizzata in via continuativa nell'ambito dell'*Attività*), tali *Sinistri* saranno considerati come unico e dunque soggetti ad un unico *Massimale* (con applicazione di relativi *Scoperti* e *Franchigie*).**
3. **In caso di pluralità di *Sinistri*, il pagamento dei risarcimenti complessivamente liquidati dalla *Compagnia*, per tutti i sinistri coperti dall'*Assicurazione* durante il *Periodo di Assicurazione*, non potrà eccedere il *Massimale*. Più in particolare, il *Massimale* si applicherà a tutti i sinistri verificatisi nei 12 mesi successivi alla data di inizio della copertura e, in caso di rinnovo, verrà ripristinato al livello iniziale all'inizio del nuovo *Periodo di Assicurazione*.**
4. **In caso di operatività simultanea di più garanzie a seguito del medesimo *Sinistro*, la *Compagnia* fornirà la copertura in base a una sola delle garanzie operanti ovvero quella che fornisce la copertura più vantaggiosa al *Contraente* o alla parte avente diritto.**
5. **In caso di pluralità di *Assicurati*, l'importo totale del risarcimento dovuto per l'intero danno verrà corrisposto ad uno solo di essi ai sensi dell'art. 1296 Codice civile, con effetto liberatorio nei confronti dei restanti**.

Art. 10.3 – Gestione delle Vertenze e *Costi di Difesa* dell'*Assicurato*

In caso di *Sinistro* riconducibile alle coperture di Responsabilità Civile, la *Compagnia* può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

La *Compagnia* assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico della *Compagnia* i *Costi di Difesa* sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, i *Costi di Difesa* vengono ripartiti fra la *Compagnia* e l'*Assicurato*, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 Codice Civile.

La *Compagnia* non riconosce i *Costi di Difesa* sostenuti dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Compagnia* lo richieda. La *Compagnia* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto della *Compagnia*, può arrivare ad una definizione bonaria del *Sinistro* mediante una transazione. La transazione è raccomandata dalla *Compagnia* se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le circostanze, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato o instaurando. Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire a una transazione raccomandata dalla

Compagnia e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali, **l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* non può eccedere il limite dell'importo raccomandato, incluse le spese maturate fino alla data del rifiuto.**
Qualora la *Richiesta di Risarcimento* non dovesse rientrare nell'operatività dell'*Assicurazione*, gli eventuali *Costi di Difesa* pagati dalla *Compagnia* devono essere rimborsati a quest'ultima.

Art. 10.4 - Pagamento dell'indennizzo - Disposizioni speciali applicabili alla copertura "Assicurazione Dispositivi Portatili"

In aggiunta a quanto indicato negli art. 10.1 e 10.2, la *Compagnia* pagherà all'*Assicurato* la somma assicurata indicata in *Polizza* nel corso di ogni *Periodo di Assicurazione*, fermi restando *Scoperti*, *Franchigie* e limitazioni espressamente indicati. La *Compagnia* corrisponderà un indennizzo per i beni distrutti o danneggiati come di seguito indicato:

a) con riferimento ai *Dispositivi Portatili,* verrà corrisposto all'*Assicurato* un indennizzo pari al costo sostenuto per sostituire o rimpiazzare i beni danneggiati con altri nuovi eguali oppure equivalenti;
b) per beni detenuti temporaneamente dall'*Assicurato* ma non di sua proprietà, verrà corrisposto un indennizzo pari al valore di mercato del bene al momento del sinistro o, se inferiore, un indennizzo pari all'ammontare della responsabilità gravante sull'*Assicurato* per effetto della mancata diligenza nella detenzione di tale bene;
c) **non verrà effettuato alcun pagamento per la ricostituzione dei dati elettronici, a meno che l'*Assicurato* non adotti tutte le misure ragionevoli per effettuare copie di ripristino di tutti i dati contenuti nei *Dispositivi Portatili* almeno una volta alla settimana e conservi le copie fuori dalla *Sede Operativa***;
d) **se, al momento del sinistro da cui tragga origine un danno risarcibile ai sensi della presente copertura, la somma assicurata risulterà inferiore all'85% del valore totale dei *Dispositivi Portatili*, la Compagnia pagherà all'Assicurato un importo ridotto nella stessa proporzione della sottoassicurazione;**

Il pagamento dell'indennizzo terrà conto di eventuali vincoli presenti a favore di un soggetto terzo rispetto all'Assicurato e di cui l'Assicurato stesso ne ha dato comunicazione al momento della stipula dell'Assicurazione.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art. 10.1 - "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'*Assicurato* deve:

1. denunciare all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato, non appena ragionevolmente possibile, qualsiasi danno derivante da incendio doloso, danneggiamento doloso, sommossa o tumulto civile e ottenere dall'Autorità copia della denuncia di reato;
2. prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di riparazione, la *Compagnia* avrà il diritto di ispezionare il *Dispositivo Portatile* danneggiato e, in tal caso, ne darà comunicazione all'*Assicurato* per concordare tempistiche e modalità di Ispezione.

L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo (v. art. 1915 c.c.).

Contatti

Per informazioni e/o comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

• L'Intermediario a cui è assegnata la *Polizza*, i cui riferimenti si trovano nella *Polizza* stessa;

• Hiscox S.A.

Indirizzo: The Observatory 7-11, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42 – Repubblica di Irlanda

Telefono: +353 (0) 1 2381810

Email: customerrelations.ireland@hiscox.com

Sito web: www.hiscox.ie

Per denunciare un *Sinistro*, l'*Assicurato* può contattare:

• L'Intermediario a cui è assegnata la *Polizza*, i cui riferimenti si trovano nella *Polizza* stessa;

• Hiscox S.A. – c/o DWF CLAIMS (ITALY) S.R.L.

Indirizzo: *Via dei Bossi 6, 20121 - Milano, Italia*.

Email: claimsita@dwfclaims.com

Condizioni da approvare specificatamente

Il Contraente dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

Norme comuni

Art. 1.2 - Decorrenza e durata dell'*Assicurazione*

Art. 1.3 - Rinnovo dell'*Assicurazione*

Art. 1.5 - Recesso da parte della *Compagnia*

Art. 1.7 - Recesso in caso di *Sinistro*

Art. 1.9 – Pagamento del *Premio* e conseguenze del mancato versamento

Art. 1.12 - Aggravamento del Rischio

Art. 1.13 – Diminuzione del Rischio

Art. 1.14 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Art. 1.16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.21 – Foro competente in caso di controversia

Art. 1.22 – Inoperatività dell'*Assicurazione* a seguito di sanzioni

Copertura Responsabilità Civile Professionale

Art. 2.4 – Rischi esclusi dall'*Assicurazione*

Estensioni opzionali copertura Responsabilità Civile Professionale

Art. 4.1 – Esclusioni estensione "USA e Canada"

Art. 5 - Estensione "Violazione della proprietà Intellettuale"

Come è prestata l'assicurazione

Art. 6 - Validità temporale della copertura: clausola *Claims Made*

Copertura Responsabilità Civile Terzi

Art. 7.2 – Esclusioni della copertura "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)"

Copertura Responsabilità Civile Operatori

Art. 8.2 – Esclusioni della copertura "Responsabilità Civile Operatori (RCO)"

Copertura Dispositivi Portatili

Art. 9.2 – Esclusioni della Copertura "Assicurazione Dispositivi Portatili"

Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 10.1 – Obblighi dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*

Art. 10.3 – Gestione delle Vertenze e Costi di Difesa dell'Assicurato

Art. 10.4 – Pagamento dell'indennizzo - Disposizioni speciali applicabili alla copertura "Assicurazione Dispositivi Portatili"

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo https://www.hiscox.ie/privacy-policy spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati possono contattarci all'indirizzo dataprotectionofficer@hiscox.com.

Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare esecuzione al contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò.

Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a:

- le società del nostro gruppo;
- fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati quando raccogliamo le loro informazioni personali;
- qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza, quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra persona;
- un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le informazioni personali degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679;
- qualunque altra persona con il consenso dell'Assicurato alla comunicazione.

Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di residenza degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli Assicurati.

Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario HISCOX in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea. Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal trattamento delle informazioni personali.

Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio

quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Gli Assicurati potranno chiedere in qualunque momento di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi potranno ritirare il proprio consenso in qualunque momento. L'aver ritirato il proprio consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati. Gli Assicurati hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle loro informazioni personali.